

R.G.E. 2334/2010



**Tribunale di Milano**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano**

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 14/01/2021 alle ore 11.00, innanzi al GE dott.ssa Caterina Trentini sono comparsi:  
per il creditore procedente [REDACTED] che chiede  
mettersi in vendita l'intero immobile anche se dal punto di vista materiale risultano già divisi

Sono altresì presenti:

- l'esperto già nominato che dà atto che nel comune dove è situato l'immobile vi è stata una contrazione dei prezzi e pertanto l'immobile può essere messo in vendita a 100.000,00 euro
- il professionista delegato già nominato
- per [REDACTED] che si riporta al deposito dei 3 preventivi non ancora visibili

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.

I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il professionista delegato provvederà a mettere in vendita l'immobile solo una volta depositata notifica correttamente effettuata di atto di pignoramento e copia del presente verbale e vi è stata liberazione dell'immobile.

Il procuratore del creditore procedente, unitamente agli altri creditori muniti di titolo:

- chiede che si proceda alla vendita con il sistema previsto dall'art. 569 comma 3° c.p.c., dando, inoltre, l'assenso ad ulteriori esperimenti di vendita con il medesimo meccanismo (previa riduzione del prezzo) nel caso in cui il primo esperimento vada deserto,

- autorizza l'incasso dell'assegno circolare intestato alla procedura e l'apertura di un conto corrente con le somme così ricavate per far fronte alle spese di procedura.

Il creditore fondiario insiste per l'applicazione del privilegio di cui all'art. 41 TUB.

Il Giudice dell'esecuzione

- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti e preso atto di osservazioni e istanze dalle stesse avanzate;
- dispone la vendita degli immobili pignorati;
- non ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita ex art. 591 bis secondo comma c.p.c.;
- evidenziato alle parti che l'eventuale istanza ex art. 624 bis c.p.c. potrà essere proposta solo fino a venti giorni prima della vendita;
- evidenziato che le particolari condizioni dell'immobile renderebbero *"pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura"* ex art. 569 quarto comma c.p.c. la vendita con modalità telematiche

dispone procedersi alla vendita con modalità tradizionali, alle condizioni sotto indicate.

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

**FISSA**

termine di tre mesi per la notifica della presente ordinanza, a cura del creditore procedente o ipotecario di primo grado se presente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuti ex art. 569 ultimo comma c.p.c.;

**determina**

**il valore del compendio pignorato nel modo seguente (prezzo base d'asta):**

100.000,00 euro

Il GE riserva di indicare le modalità di vendita.

Il GE

dott.ssa Caterina Trentini